

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO RAKU ONLUS GESTORE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI CASA FAMIGLIA SIRALUNA DI PIEVE DI CENTO (BO). LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2022. (ELENCO DI LIQUIDAZIONE N. 741/22).

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Resp. Ufficio/Struttura	PECCIANTI DANIELA
Resp. del procedimento	PECCIANTI DANIELA
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 6.906,00	Rette Minori	06.02171430	2022

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE SOCIO ASSISTENZIALE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Preso atto della nota prot. n.3614 (VIII/5) del 25.07.2022, con cui il Direttore della SdS Valdinievole Dott. Stefano Lomi attribuisce in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile dell'A.F. Socio Assistenziale di questa SdS, alla Dott.ssa Daniela Peccianti, Responsabile dell'U.F. Zona Valdinievole AUSL TC, le funzioni proprie della suddetta Area Funzionale;

Vista la delibera n. 6 del 25.05.2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei soci n. 5 del 28.02.2022 ad oggetto "Bilancio preventivo economico anno 2022, pluriennale 2022 – 2024 e Piano Programma 2022. Approvazione";

Richiamata la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28.02.2022 ad oggetto "Approvazione Programma Operativo Annuale (POA) 2022 della SdS Valdinievole";

Vista la determina del Direttore n. 04 del 22.04.2022 avente per oggetto "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo Economico anno 2022 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 05 del 28.02.2022. Adozione";

Vista l'autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dal Responsabile del settore IV - Servizi alla Persona del Comune di Pieve di Cento (BO), prot. n. 5049 del 22.08.2011, alla Comunità Casa Famiglia Multiutenza "Gli amici di Siraluna";

Vista la successiva variazione all'autorizzazione per la modifica dell'intestazione da Comunità Casa famiglia Multiutenza "Gli amici di Siraluna" a Casa Famiglia Multiutenza "Siraluna" rilasciata dal Responsabile di settore IV - Servizi alla Persona del Comune di Pieve di Cento (BO), prot. n. 2013/0004536 del 14.06.2013;

Visto lo Statuto dell'Associazione di volontariato "Associazione RAKU" nel quale si specifica che l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti terzi ed a vantaggio della comunità;

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Vista la Carta dei Servizi dell' "Associazione RAKU" nella quale si stabilisce che per l'inserimento di ogni minore la retta giornaliera è pari ad € 75,00, con esclusione delle rette scolastiche, le spese medico-specialistiche non garantite o non comprese nell'elenco delle prestazioni a carico del SSN ed eventuali brevi opportunità di vacanze estive ritenute di particolare utilità educativa per il minore;

Preso atto della nota dell'Associazione RAKU con la quale ci comunica che la stessa non è tenuta ad avere alcun accreditamento e non ha nessuna convenzione con i Servizi territoriali;

Considerato che il Servizio Sociale della SdS Valdinievole ha predisposto un Progetto, prot. n. 386 del 05.02.2016, autorizzando l'inserimento del minore L.K. residente a Pescia, presso la struttura residenziale "Casa Famiglia Multiutenza Siraluna" di Pieve di Cento (BO), Via Bassa n. 16, C.F. 91357460376 a partire dal 25.01.2016 con un costo giornaliero di € 75,00.# (esente Iva), che graverà sul Bilancio della SdS Valdinievole;

Viste le note di addebito emesse dalla Associazione RAKU onlus, Via Bassa, 16 Pieve di Cento (BO) n. 07 del 15.06.22 di € 2.327,00.# di competenza mese di maggio 2022, n. 08 del 21.07.22 di € 2.252,00.# di competenza mese di giugno 2022 e n. 09 del 29.08.22 di € 2.327,00.# di competenza mese di luglio 2022 per un totale complessivo di € 6.900,00.# (iva esente) e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle stesse;

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state controllate dall'ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, e preso atto del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015-Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Considerato quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136" dell'AVCP (ora ANAC), paragrafo 4.5;

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorti" del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali", comma 2, del D. Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

1. Di liquidare e pagare alla Associazione RAKU onlus, Via Bassa, 16 Pieve di Cento (BO) C.F. 91357460376, le fatture indicate in premessa per l'importo di € 6.906,00.# (Iva esente), incluse nell'elenco di liquidazione n. 741/22, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010 dalla Cooperativa sopracitata;
2. Di dare atto che la spesa suddetta trova copertura nel competente conto economico d'esercizio n. 06.02.171430 e nell'azione 02-02-080 del bilancio della SdS anno 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;
 - Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale.

**P Il Responsabile della A.F. Socio Assistenziale
Dott.ssa Daniela Peccianti**